



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ISTITUTO COMPRENSIVO "BALILLA-IMBRIANI"

70121 BARI (BA) - Largo Carabellese 1 - ☎ tel/fax 080/553.4737 - 080/554.0915

C.F. 93402560721- Codice Meccanografico BAIC81400N

e-mail: baic81400n@istruzione.it - PEC: baic81400n@pec.istruzione.it

sito web <https://balillaimbriani.edu.it/>

REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

Questo regolamento è da intendersi parte integrante del Regolamento di Istituto

Approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 15/12/2022 con delibera n. 22
e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/12/2022 con delibera n. 30

IL SIGNIFICATO DI QUESTO REGOLAMENTO

La scuola rappresenta il luogo sociale per eccellenza: offre continue e straordinarie opportunità di crescita intellettuale, di maturazione, di acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità. Al tempo stesso la scuola offre a tutti i suoi attori la possibilità di misurarsi con le difficoltà, la fatica, gli errori, le relazioni con i pari e i momentanei insuccessi. Ne consegue che il clima scolastico e la qualità delle relazioni influenzano, più o meno direttamente, la qualità della vita, nonché la percezione del benessere e della salute. La scuola, in collaborazione con la famiglia e con le agenzie educative presenti sul territorio, ha il compito di educare e di vigilare affinché tutti gli alunni possano vivere serenamente il loro processo di crescita e di apprendimento. Per tale motivo essa pone in atto misure sia educative e formative che specifiche norme di comportamento e sanzioni conseguenti, per arginare ciò che mina il benessere dei singoli alunni. Scuola e famiglia possono essere determinanti nella diffusione di un atteggiamento culturale che educhi al senso della comunità e della responsabilità collettiva, anche alla luce delle nuove metodologie didattiche e più in generale delle ormai diffuse modalità di comunicazione. E' quindi indispensabile fare opera d'informazione, divulgazione e conoscenza per garantire comportamenti corretti in Rete, intesa quest'ultima come "ambiente di vita" che può dar forma a esperienze sia di tipo cognitivo che affettive e socio-relazionali. Il Patto Educativo di Corresponsabilità, il Regolamento d'Istituto e il presente regolamento sul bullismo e il cyberbullismo sono strumenti ed espressioni di tale volontà.

In particolare, questo Regolamento risponde alle Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo delineate dalla Legge n. 71 del 29 maggio 2017, entrata in vigore il 18 giugno 2017 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017.

Definizione di bullismo

"Uno studente è oggetto di bullismo quando è prevaricato, vittimizzato ed esposto, ripetutamente nel tempo, alle azioni offensive messe in opera da parte di uno o più compagni". Questa è la prima definizione che si ritrova nel volume «Ricerca sul bullismo scolastico» di Dan Olweus, Università di Bergen (1993).

Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, cioè la "vittima". Queste azioni non sono da confondere con tutte quelle dinamiche che possono considerarsi «occasionali» come gli scherzi e le prese in giro sono, usate per stabilire o creare delle relazioni, seppur problematiche. Il bullismo non va confuso con il normale conflitto tra ragazzi di pari età e status sociale, in quanto nelle manifestazioni del bullismo non vi è negoziazione e neppure volontà di risolvere i conflitti; non si intravedono le espressioni di emozioni positive tipiche invece della lotta attuata "per gioco".

Elementi caratterizzanti il bullismo sono: **INTENZIONALITA', PERSISTENZA, ASIMMETRIA DI POTERI.**

INTENZIONALITA': E' una dinamica che fa riferimento al desiderio-volontà consapevole e premeditato, da parte del bullo, di arrecare male alla vittima.

PERSISTENZA o SISTEMATICITA': E' una dinamica che fa riferimento a una «vessazione» o «prevaricazione» non occasionale.

ASIMMETRIA DI POTERI: E' uno squilibrio di forze tra la potenziale vittima e il prevaricatore. Il bullo ha un evidente maggiore «potere» fisico o psicologico e lo esercita.

Il bullismo può assumere forme differenti: può essere di tipo fisico (atti aggressivi diretti, schiaffi, calci, pugni o furti di beni personali); verbale di tipo diretto (offese, prese in giro, denigrazioni, umiliazioni, minacce, accuse), o indiretto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni) o sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo).

Nel bullismo identifichiamo le figure e i comportamenti del bullo, quelli della vittima e anche di chi assiste: gli osservatori, i quali nella maggior parte dei casi non intervengono per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza. Il bullo è, in genere, più forte e più popolare della media dei coetanei, ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione, ha difficoltà nell'autocontrollo e nel rispettare le regole; è spesso aggressivo non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti); considera la violenza come un mezzo per ottenere vantaggi ed acquisire prestigio; ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra sensi di colpa. Il comportamento del bullo è spesso rafforzato dal gruppo dei bulli gregari (o bulli passivi), che offrono il loro sostegno al bullo anche senza intervenire direttamente. La vittima passiva subisce prepotenze spesso legate ad una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento sessuale, la provenienza sociale...); è più debole rispetto ai coetanei e al bullo in particolare, è ansiosa ed insicura, ha una bassa autostima. A scuola è spesso sola, isolata dal gruppo di coetanei e difficilmente riesce a farsi degli amici. Spesso nega l'esistenza del problema e finisce per accettare passivamente quanto le accade perché teme vendette e ritorsioni.

Dal bullismo al cyberbullismo

Il termine Cyberbullismo o cyberbullying è stato coniato dal docente canadese Bill Belsey nel 2002 che, sin dall'inizio, lo ha usato per indicare le forme di «*bullismo che si manifestano nello spazio virtuale dei Media digitali*».

Peter Smith (2008) lo definisce «... *atto aggressivo e intenzionale, condotto da un individuo o un gruppo di individui, usando varie forme di contatto elettronico, ripetute nel tempo, contro la vittima che ha difficoltà psicologiche o oggettive a difendersi...*»

La Legge n. 71/2017 all'art. 1 definisce il cyberbullismo «*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo*».

Gli alunni oggi dispongono di apparecchiature tecnologiche all'avanguardia in grado di modificare oltremisura il loro modo di comunicare. I «nativi digitali» hanno ottime competenze tecniche ma, allo stesso tempo, mancano ancora di responsabilità etica nella comunicazione, di pensiero riflessivo e critico sull'uso delle tecnologie digitali e di consapevolezza sui rischi del mondo digitale. Il confine tra uso improprio e uso intenzionalmente malevolo della tecnologia è sottile. In questo quadro, lo spazio online può diventare un luogo dove il bullismo inizia o è mantenuto, dando vita alla figura del cyberbullo: un individuo che indossa una sorta di maschera virtuale e che sfrutta questa nuova situazione per compiere dei comportamenti aggressivi e disinibiti.

Questa forma di bullismo (bullismo elettronico) esercitata a distanza attraverso strumenti informatici (e-mail, sms, whatsapp, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi in rete, etc.), si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il cyber bullismo dal bullismo tradizionale: **l'anonimato**: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto; tuttavia, ogni comunicazione elettronica lascia delle tracce e l'anonimato è meramente illusorio; **assenza di relazione tra vittima e bullo**: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo; **indebolimento delle remore morali**: il cyberbullo agendo nell'anonimato o sotto altra identità è più disinibito, fa e dice cose che non farebbe o direbbe nella vita reale; **assenza di limiti spazio-temporali**: a differenza del bullismo che si manifesta, frequentemente, in luoghi e momenti specifici, il cyberbullismo investe la vittima ogni volta che si collega al mezzo elettronico utilizzato

dal cyberbullo e le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. Nel rapporto tra cyberbullo e *cybervictim* manca la concatenazione di feedback che permetterebbe al bullo di comprendere che la vittima sta soffrendo.

Rientrano nel cyber bullismo le seguenti situazioni: **flaming**: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare; **harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi; **cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità; **denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori; **outing estorto**: registrazione e diffusione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato e poi inserite integralmente in un blog pubblico; **impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima; **esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività on line; **sexting**: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Riferimenti normativi

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e contrastati da tutti in tutte le manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, così come previsto:

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n. 1455/2006;
- dal D.P.R. 249/1998 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti" e "Patto di Corresponsabilità";
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-595-610-612-635 (e altre fattispecie) del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
- dagli artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;
- dalla legge n. 71/2017, che recita: *"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo"*; *"Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore [...] Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede [...]".*
- dalle nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017.

Figure coinvolte

La Dirigente Scolastica

- individua, sulla base delle più recenti disposizioni normative, attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;

- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti.

Il referente del bullismo e del cyberbullismo

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno del cyberbullismo;
- attiva collaborazioni con le Forze di Polizia;
- informa la dirigente scolastica di ogni comportamento inappropriato che dovesse verificarsi all'interno dell'istituzione scolastica;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- si attiva per la somministrazione di questionari agli studenti e ai genitori (anche attraverso piattaforme on line) finalizzati al monitoraggio che possano fornire una fotografia della situazione e consentire una valutazione oggettiva dell'efficacia degli interventi attuati;
- collabora, eventualmente, con lo psicologo presente a scuola;
- integra il regolamento di istituto con il Regolamento Bullismo e Cyberbullismo

Il Collegio dei Docenti

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

Il Consiglio di Classe

- pianifica attività didattiche finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Il/La docente

- Intraprende percorsi formativi finalizzati alla condivisione e acquisizione da parte degli studenti di norme relative alla convivenza civile e alla trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- cerca di valorizzare nell'attività didattica la modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- presta sempre molta attenzione alle dinamiche relazionali tra gli studenti, mostrandosi costantemente disponibile all'ascolto di segnalazioni da parte degli alunni,
- comunica tempestivamente al referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico eventuali casi di bullismo e di cyber bullismo di cui viene a conoscenza.

I Collaboratori scolastici

Vigilano sui comportamenti tenuti dagli alunni in ambito scolastico e riferiscono tempestivamente al referente per il bullismo e cyberbullismo sui fatti di cui sono a conoscenza.

I genitori

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli e vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità,

- conoscono il Regolamento d'Istituto;
- conoscono le sanzioni previste dal presente regolamento – parte integrante del regolamento d'Istituto – nei casi di cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

Gli alunni

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- imparano le regole basilari per rispettare gli altri anche quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni attraverso i social e gli strumenti digitali e non
- utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche in presenza o a distanza cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- sono consapevoli che non è loro consentito, durante le attività didattiche in presenza o a distanza o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante smartphone o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente e che, in ogni caso, non è consentita la loro divulgazione, essendo utilizzabili solo per fini personali di studio e documentazione, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- sono consapevoli che è fatto divieto di divulgare, per mezzo di social network, servizi di messaggistica istantanea (tipo Whatsapp), sms, mms, o altre forme di comunicazione e diffusione digitale, dati personali e sensibili riguardanti compagni, terzi soggetti, personale docente e non docente.
- si impegnano a diffondere buone pratiche nel rispetto dei diritti di ogni membro della comunità scolastica ed extrascolastica,
- sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti pertanto a segnalare agli organi preposti (Dirigente scolastico, referente del bullismo/cyberbullismo, eventuale psicologo della scuola, docenti, etc.) eventuali atti di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, consapevoli del fatto che verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato.

Strumenti di segnalazione

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell'Istituto si impegnano a segnalare al Dirigente Scolastico e al docente referente i casi di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all'individuazione del bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse tra i due.

Si ricorda che la L. n. 71/2017 pone molta attenzione ai reati di INGIURIA, DIFFAMAZIONE, MINACCIA e VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI, facendo riferimento agli articoli 594, 595 e 612 del Codice Penale e all'articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali.

I genitori e le scuole hanno il compito di sostenere i bambini e i giovani informandoli dei rischi derivanti da un cattivo uso della rete e promuovendo costantemente la conoscenza e la diffusione delle regole basilari della comunicazione e del comportamento sul web, come:

- **netiquette**: il termine che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello francese *étiquette* (buona educazione), fa riferimento un insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web di Internet, specie nel rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse come newsgroup, mailing list, forum, blog, reti sociali o email
- **norme di uso corretto dei servizi in rete** (ad es. navigare evitando siti web rischiosi; non compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi virus, malware, etc. – costruiti appositamente)
- **sensibilizzazione alla lettura attenta delle privacy policy**: il documento che descrive nella maniera più dettagliata e chiara possibile le modalità di gestione e il trattamento dei dati personali degli utenti e dei visitatori dei siti internet e dei social networks da parte delle aziende stesse
- costruzione di una propria **web-reputation** positiva
- sensibilizzazione sugli effetti psico-fisici del fenomeno dilagante del “**vamping**” (il restare svegli la notte navigando in rete)
- regolamentazione dell'utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola
- Va inoltre segnalato loro che i bulli sono perseguibili penalmente.

L'intervento della scuola in casi di bullismo e di cyberbullismo

Fino al compimento dei 14 anni, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati; in primis saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico della eventuale responsabilità civile e amministrativa. Dai 14 ai 18 anni, i ragazzi possono essere direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un Giudice Minorile li valuti come sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta. Il procedimento penale e le eventuali misure conseguenti all'accertamento delle responsabilità penali tuttavia rispondono ai principi di giustizia minorile con istituti e provvedimenti (dalla messa alla prova, alla cancellazione delle accuse, ecc.) adatti alla giovane età dei ragazzi. Ai sensi della formulazione della Legge n. 86/1990, la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali e paritarie, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti reato in danno o ad opera di minori. La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati. Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori.

Va posta attenzione alle implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto (es. entrare nel profilo social di un compagno, impossessandosi della password, è furto di identità; divulgare messaggi denigratori su un compagno di classe può rappresentare diffamazione; diffondere foto che ritraggono i compagni seminudi è diffusione di materiale pedopornografico). L'alleanza fra adulti è pertanto fondamentale per contrastare tali comportamenti.

Provvedimenti disciplinari e di sostegno nella scuola

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto così come integrato dal presente regolamento. Gli episodi di bullismo/cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto (v. tabella allegata). Per i casi più gravi, constatato l'episodio, Il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento. La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del bullo per sostenere le vittime di cyberbullismo/bullismo e le relative famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro.

Azioni per contrastare i fenomeni di bullismo o cyberbullismo. Procedura da seguire.

AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITA'
SEGNALAZIONE	- Insegnanti - Alunni - Personale ATA - Genitori	Segnalare al referente bullismo comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo
RACCOLTA INFORMAZIONI	- Dirigente - Referente bullismo - Consiglio di classe - Professori - Personale ATA	Raccogliere, verificare e valutare le informazioni
INTERVENTI EDUCATIVI	- Dirigente - Referente bullismo - Coordinatori Consiglio di classe - Docenti - Alunni - Genitori	- Incontri con gli alunni coinvolti - Interventi/discussione in classe - Informare e coinvolgere i genitori - Responsabilizzare gli alunni coinvolti - Ristabilire regole di comportamento in classe - Counselling

INTERVENTI/SANZIONI DISCIPLINARI	- Dirigente - Consiglio di classe - Referente bullismo e cyberbullismo - alunni - genitori	- Nota disciplinare - Convocazione dei genitori - Scuse in un incontro con la vittima - Compiti/Lavori di assistenza e riordino a scuola - Sospensione - Trasferimento in un'altra classe
VALUTAZIONE	- Dirigente - Consiglio di classe - Referente bullismo e cyberbullismo	- Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare: - Se il problema è risolto: attenzione e osservazione costante - Se la situazione continua: proseguire con gli interventi

SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni di seguito riportate sono da applicarsi **progressivamente in base all'eventuale reiterazione dell'infrazione e alla gravità del comportamento attuato.**

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto così come integrato dal presente regolamento. Gli episodi di bullismo/cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto. Per i casi più gravi, constatato l'episodio, Il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.

COMPORTAMENTO	SANZIONE	AUTORITA' DI RIFERIMENTO
Comportamento verbalmente offensivo nei confronti di uno o più compagni esercitato singolarmente o in gruppo - propaganda della discriminazione nei confronti di altre persone - atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli ATTENZIONE La gravità di tali comportamenti aumenta qualora diffusi e condivisi su social network, servizi di messaggia istantanea, etc.	La sanzione disciplinare sarà valutata caso per caso in base a diversi fattori e comunque sarà commisurata in base alla gravità del comportamento e alla reiterazione dello stesso. • Nota disciplinare • Scuse alla vittima e alla classe • Convocazione dei genitori • Coinvolgimento in attività a favore della comunità scolastica • Sospensione • Trasferimento in altra classe	Dirigente scolastico Docente coordinatore Consiglio di classe Referente Bullismo
Violenza fisica nei confronti di uno o più compagni esercitata singolarmente o in gruppo ATTENZIONE La gravità di tali comportamenti aumenta qualora diffusi e condivisi attraverso su social network,	La sanzione disciplinare sarà valutata caso per caso in base a diversi fattori e comunque sarà commisurata in base alla gravità del comportamento e alla reiterazione dello stesso. • Nota disciplinare • Scuse alla vittima e alla classe • Convocazione dei genitori	Dirigente scolastico Docente coordinatore Consiglio di classe Referente Bullismo

servizi di messaggia istantanea, ecc.	• coinvolgimento in attività a favore della comunità scolastica • Sospensione • Trasferimento in altra classe	
Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture scolastiche (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne, etc.) o di oggetti di proprietà di altri alunni o docenti. ATTENZIONE La gravità di tali comportamenti aumenta qualora diffusi e condivisi attraverso su social network, servizi di messaggia istantanea, etc.	La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere i filmati con un forte rischio di emulazione da parte di altri studenti: • Nota disciplinare • Scuse alla vittima e alla classe • Convocazione dei genitori • coinvolgimento degli alunni in attività a favore della comunità scolastica • Sospensione • Trasferimento in altra classe	Dirigente scolastico Docente coordinatore Consiglio di classe Referente Bullismo
Usare il cellulare o altri dispositivi/ giochi elettronici e riproduttori di musica quando non autorizzati per scopi didattici	• Richiamo verbale e ritiro del cellulare o riproduttore di musica con riconsegna al termine delle lezioni • Ammonizione formale sul registro di classe • Informazione/convocazione dei genitori • Coinvolgimento degli alunni in attività a favore della comunità scolastica • Sospensione • Trasferimento in altra classe	Dirigente scolastico Docente coordinatore Consiglio di classe Referente Bullismo
Diffondere e pubblicare, per mezzo di social network, servizi di messaggistica istantanea (tipo Whatsapp), sms, mms, o altre forme di comunicazione e diffusione digitale, immagini e/o video e/o registrazioni vocali di compagni, terzi soggetti, personale docente e non docente, anche ritratte al di fuori delle mura scolastiche	• Richiamo verbale • Ammonizione formale sul registro di classe • Convocazione dei genitori, • Scuse alla vittima e alla classe • Coinvolgimento degli alunni in attività a favore della comunità scolastica • Sospensione • Trasferimento in altra classe	Dirigente scolastico docente coordinatore Consiglio di classe Referente Bullismo
Divulgare, per mezzo di social network, servizi di messaggistica istantanea (tipo Whatsapp), sms, mms, o altre forme di comunicazione e diffusione digitale, dati personali e sensibili riguardanti compagni, terzi soggetti, personale docente e non docente	• Richiamo verbale • Ammonizione formale sul registro di classe • Convocazione dei genitori • Scuse alla vittima e alla classe • Coinvolgimento degli alunni in attività a favore della comunità scolastica • sospensione • Trasferimento in altra classe	Dirigente scolastico Docente coordinatore Consiglio di classe Referente Bullismo